

Torino, lì 18 gennaio 2018

Circolare n. 1/2018

Oggetto: legge di bilancio 2018.

Gentile Cliente,

come ogni anno le festività Natalizie ci lasciano in eredità le novità ben augurali per l'anno nuovo.

Ritengo di fare cosa gradita riassumendole per brevi cenni il contenuto della norma, rimandando gli approfondimenti al consueto convegno di studio programmato per la prima decade di febbraio.

1) Novità in materia fiscale

Detrazione risparmio energetico

In merito alle spese sostenute finalizzate al risparmio energetico sono state disposte le seguenti previsioni:

- Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica.
- Detrazione ridotta al 50% per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A).
- Detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
- Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di euro 30.000,00.
- Nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65%: acquisto e posa in opera di microcongelatori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000,00.
- La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.
- Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
- Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

- La legge di stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la detrazione nella misura del 50% prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o restauro conservativo.
- Le informazioni sono trasmesse per via telematica all'ENEA.

Detrazione per recupero edilizio

- Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% fino ad una spesa massima di euro 96.000,00.

Deducibilità Irap lavoratori stagionali

- Per il 2018, ai fini Irap è ammessa la deduzione integrale del costo dei lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Limite di reddito complessivo figli a carico

- A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato ad euro 4.000,00.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

- Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno 2018, accompagnati da valutazione di perizia asseverata, partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricole posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
- Le imposte sostitutive per il riconoscimento fiscale (8% della rivalutazione) possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate di pari importo, la prima a decorrere dal 30 giugno 2018; sulla rata successiva la prima devono corrispondersi gli interessi al tasso del 3% annuo.

Differimento IRI

- La disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Abrogazione schede carburanti

- Gli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati presso distributori stradali soggetti passivi Iva devono essere documentati da fattura elettronica, salvo acquisti effettuati fuori dall'esercizio d'impresa arte e professioni.
- Deducibilità e detraibilità limitata ai soli pagamenti tracciabili.
- Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2018.

Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale in luogo degli studi di settore

- Si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018

Sospensione modello F24 con compensazioni a rischio

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. all'esito del controllo e comunque decorsi i 30 giorni, le compensazioni sono eseguite alla stessa data della loro effettuazione.
- Saranno oggetto di verifica in particolare:
 - crediti utilizzati in compensazione per debiti iscritti a ruolo
 - utilizzo crediti in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare stesso
 - compensazione di crediti gravemente anteriori alla data di compensazione

Proroga super ammortamento e iper ammortamento

- La legge di stabilità interviene sulla disciplina agevolata del super ammortamento prorogando i relativi benefici agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento al super ammortamento la maggiorazione è fissata al 30% del costo di acquisizione, sono esclusi dall'agevolazione tutti gli autoveicoli ad eccezione di quelli individuati dall'art. 54 co. 1 del D.Lgs 285/92 non espressamente richiamati dall'art. 164 co. 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.

- Sono confermate le disposizioni per l'iper ammortamento: è applicata la maggiorazione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale.
- Se nel periodo di fruizione dell'iper ammortamento si verifica la vendita a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non si perdono i benefici a condizione che:
 - si sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche simili o superiori rispetto al precedente
 - si attesti l'acquisto del nuovo bene sostitutivo con le informazioni necessarie

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

- Con la Legge di Stabilità è aumentato il reddito complessivo da 24.000,00 a 24.600,00 euro per l'accesso al bonus 80,00 euro in busta paga.
- Il bonus decresce fino ad annullarsi se il reddito è di importo uguale o superiore a 26.600,00 euro.

Capital gain plusvalenza su partecipazioni qualificate

- Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva a titolo di imposta del 26%. Le disposizioni saranno applicate per i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tassazione dei dividendi

- Gli utili da partecipazioni saranno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%, in qualunque forma corrisposte, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate. I dividendi concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.
- La tassazione del 26% è infatti applicabile ai dividendi distribuiti dall'1.1.2018 ma vi è una deroga per cui la distribuzione di dividendi, deliberata tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, può essere tassata secondo la previgente normativa:
 - 40% Utili "qualificati" formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007
 - 49,72% Utili "qualificati" formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016
 - 58,14% Utili "qualificati" formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Fattura elettronica e trasmissione dati

- Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Dalla stessa data è prevista la conseguente soppressione dello spesometro.
- Sono esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio" e coloro che applicano il regime forfettario.

Errata applicazione iva

- In caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, sarà applicata una sanzione amministrativa al cessionario/committente, che mantiene il diritto alla detrazione dell'imposta, compresa fra euro 250,00 ed euro 10.000,00.

Pagamenti pubblica amministrazione

- A decorrere dal 1° marzo 2018, passa da euro 10.000,00 a euro 5.000,00 la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare la situazione debitoria del beneficiario. La verifica è effettuata anche in via telematica e se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo almeno pari ad euro 5.000,00 la pubblica amministrazione non procede al pagamento e segnala lo stato di inadempienza all'agente della riscossione competente.

Incentivi tracciabilità dei pagamenti

- Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, saranno ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore di coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti per importi superiori a € 500. Attualmente i termini di accertamento sono di 5 anni per le dichiarazioni irregolari e 7 anni per l'omessa presentazione della dichiarazione.
- Non potranno usufruire di tale agevolazione i soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e non esercitano l'opzione per la trasmissione telematica del registro dei corrispettivi.

Web tax

- Istituita l'imposta sulle transazioni digitali nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello stato, con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Le transazioni in oggetto saranno individuate entro il 30 aprile 2018 dal Ministero dell'Economia.
- Si applica a coloro che effettuano prestazioni, all'interno del territorio dello stato, per un ammontare superiore a 3.000 unità.
- L'imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo e versata entro il 16° giorno del mese successivo.

2) Novità in materia giuslavoristica

Esonero contributivo per assunzione di giovani

La Legge di bilancio 2018 ha reintrodotto una sorta di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, sulla falsa riga di quello introdotto dal Governo Renzi nel 2015 ma senza, a nostro avviso, riuscire nell'intento di dare la necessaria spinta alla stabilizzazione del precariato giovanile. Il motivo a base di questa personale opinione sarà prontamente chiarito con quanto mi accingo ad evidenziarLe.

L'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel corso del 2018 permette alle aziende di ottenere un esonero contributivo dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (a carico azienda), con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di euro 3.000,00 su base annua. Tale esonero spetta, tuttavia, esclusivamente con riferimento a soggetti che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il testo di legge non stabilisce un limite temporale nel quale verificare la presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pertanto, ad oggi, deve ritenersi computabile l'intera "vita lavorativa" del dipendente che si intende assumere in modo incentivato.

La Legge di bilancio stabilisce anche che l'esonero spetta in caso di avvicendamento, nel corso dei 36 mesi incentivati, tra due datori di lavoro del medesimo lavoratore che fruiva dell'incentivo, ma solamente per la parte residua dello stesso. In altre parole, se un lavoratore viene assunto a tempo indeterminato con incentivo e dopo un anno il rapporto si interrompe, in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato il secondo datore di lavoro godrà dei residui 24 mesi di incentivo.

L'esonero spetta, inoltre, anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato nel corso del 2018 (purché siano rispettati i requisiti di cui sopra) e, per soli 12 mesi in luogo dei 36, in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato, purché, solo in quest'ultimo caso, il lavoratore non abbia ancora compiuto 30 anni.

Oltre ai già stringenti requisiti si aggiungono anche i seguenti:

- l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- pena la revoca dell'esonero, il datore di lavoro che assume con incentivo non potrà licenziare per motivo oggettivo quello stesso lavoratore, o un altro della stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, per i 6 mesi successivi all'assunzione.

Rimborso al dipendente dell'abbonamento dei mezzi pubblici esente da imposte

Una novità rilevante portata dalla Legge di bilancio 2018 è la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente il costo dell'abbonamento dei mezzi pubblici senza che tale somma sia gravata da oneri previdenziali e fiscali. Le condizioni per poter usufruire di tale beneficio sono che la possibilità di rimborso sia espressamente prevista da un accordo collettivo o aziendale (sottoscritto pertanto dalle rappresentanze sindacali) e che sia concesso alla totalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi (impiegati, operai, quadri).

Fino all'entrata in vigore di questa legge, l'abbonamento al mezzo pubblico, per via della sua promiscuità di utilizzo sia privato che lavorativo, era soggetto ad ordinaria imposizione, sia contributiva che fiscale, costituendo di fatto un maggior reddito per il dipendente ed un maggior costo per il datore di lavoro. Dal 2018, invece, il costo sostenuto dal dipendente di un abbonamento dei mezzi pubblici, indipendentemente dall'effettivo utilizzo che questi ne faccia, potrà essere rimborsato dal datore di lavoro come un "comune" rimborso spese, il quale potrà godere di un minor costo a fronte di una maggiore monetizzazione netta per il dipendente.

Oggetto dell'agevolazione sono gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (ad es. abbonamenti agli autobus, alle metropolitane e ai treni non solo limitatamente al territorio locale). La Legge di bilancio specifica, inoltre, che oggetto del rimborso potranno essere anche le spese sostenute per gli abbonamenti dei familiari (genitori, figli, discendenti dei figli, fratelli, ecc.) a condizione che siano fiscalmente a carico del lavoratore ed in alternativa al rimborso diretto al dipendente.

Oltre al rimborso della spesa sostenuta, il datore di lavoro può ottenere la stessa agevolazione contributiva e fiscale con il pagamento dell'abbonamento direttamente al vettore o anticipando l'importo dello stesso al dipendente. Ad esclusione della modalità di pagamento diretto al vettore, è opportuno che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

A far data dal 1° luglio 2018, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 1 cc. da 910-914, non sarà più possibile pagare le prestazioni dei propri dipendenti, o collaboratori, direttamente in contanti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

I datori di lavoro saranno infatti obbligati a pagare i propri dipendenti, o collaboratori, avvalendosi dei servizi di una banca o di un ufficio postale, in quanto saranno considerati corretti solamente i pagamenti avvenuti a mezzo:

- di bonifico su IBAN indicato dal lavoratore;
- di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
- di contanti che il lavoratore dovrà ritirare personalmente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato al pagamento.

La norma stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. In caso di inosservanza di tale disposizione, al datore di lavoro sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, rinnoviamo gli auguri di un sereno e prospero 2018.

Lorenzo Perinetti